



COMUNE DI SANTADI

Provincia del Sulcis Iglesiente
P.zza Marconi, 1 – C.A.P. 09010
Tel. 0781.94201

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE SERVIZI SOCIALI

BANDO PUBBLICO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2026

(art. 11, L. 9 dicembre 1998, n. 431)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona, in esecuzione della Determinazione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - n. 2222 del 21/07/2026 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 11/09/2026, che approvano i criteri per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione per l'annualità 2026,

INFORMA CHE

sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per accedere al contributo in oggetto – annualità 2026.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di seguito elencati, possono presentare domanda **ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 30/10/2026. Le domande pervenute fuori termine saranno escluse.**

ART. 1 – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

C_1182 - SANTADI - 1 - 2026-09-30 - 0008599

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

ART. 2 – REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- **Fascia A: ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € **15.908,10** ($€ 611,85 * 13 * 2$) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.
- **Fascia B: ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € **17.131,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

ART. 3 – CONTRIBUTI CONCEDIBILI

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- **Fascia A:** l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **3.098,74**;
- **Fascia B:** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **2.320,00**.

ART. 4 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Se le risorse assegnate dalla Regione al Comune sono inferiori al fabbisogno comunicato, i benefici sono detratti dalla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal presente bando.

Resta fermo che il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

Esempio 1:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;
Periodo locazione: gennaio - giugno
Canone complessivamente dovuto per il periodo gennaio - giugno = € 3.600,00;
canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;
ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio 2:

ISEE del nucleo familiare = € 8.000;
Periodo locazione: febbraio – dicembre;
Canone complessivamente dovuto per il periodo febbraio - dicembre = € 3.000,00;
canone sopportabile = € 8.000,00 x 14% = € 1.120,00;
ammontare massimo del contributo = € 3.000,00 - € 1.120,00 = € 1.880,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Anche in caso di applicazione degli incrementi, il contributo non può comunque superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

La medesima modalità di calcolo si applica anche nel caso in cui, nel corso della medesima annualità, il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in Comuni diversi. In tale ipotesi, il contributo massimo spettante è determinato prendendo a riferimento il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, risultante dalla somma dei canoni riferiti ai periodi di locazione nei diversi Comuni; successivamente, il contributo così determinato è ripartito tra i Comuni interessati in proporzione al canone riferito al periodo di rispettiva competenza.

Esempio 5: calcolo del contributo in caso di contratti di locazione riferiti a Comuni diversi nel corso dell'anno

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;
canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;
canone gennaio – marzo nel Comune 1 = € 1.000,00;
canone luglio - dicembre nel Comune 2 = € 2.600,00;
canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento = € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00;
ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;
quota Comune 1 = € 2.200,00 x € 1.000,00 / € 3.600,00 = € 611,11;
quota Comune 2 = € 2.200,00 x € 2.600,00 / € 3.600,00 = € 1.588,89.

Esempio 6: calcolo del contributo in caso di altri benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione

Fabbisogno previsionale comunicato dal Comune alla Regione per una pratica = € 3.000,00;
contributo confermato a consuntivo, prima della ripartizione delle risorse regionali assegnate al Comune = € 3.000,00;
quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale dopo l'assegnazione delle risorse regionali = € 2.800,00;
altro beneficio percepito per il pagamento del canone di locazione (per esempio reddito di inclusione) = € 500,00;
contributo liquidabile al beneficiario = € 2.800,00 - € 500,00 = € 2.300,00.

Il contributo decorre dal 01/01/2026 o, se sottoscritto successivamente, dalla data di stipula del contratto di locazione regolarmente registrato, e fino al 31/12/2026 o, in caso di recesso anticipato, fino alla scadenza del contratto, se interviene prima del 31/12/2026.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2026 ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto (ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili).

ART. 5 – MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute (entro il termine previsto dal presente bando), anche sotto forma di autocertificazione, alla verifica dei requisiti e determina il fabbisogno degli aventi diritto.

Nel caso di contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione avente data certa e idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone. La quota così individuata deve trovare corrispondenza nelle ricevute di pagamento o nella documentazione attestante il pagamento del canone. In mancanza di elementi oggettivi idonei a individuare la quota riferibile a ciascun nucleo familiare, il Comune non può riconoscere il contributo.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune presentano istanza a tutti i Comuni interessati.

Non sono ammesse domande riferite al medesimo periodo presentate in Comuni differenti. Qualora emerga tale circostanza, il richiedente è invitato a optare per una sola domanda entro il termine assegnato dal Comune. In mancanza di opzione, le domande riferite al medesimo periodo sono dichiarate inammissibili.

La graduatoria degli ammessi al contributo e degli eventuali esclusi sarà approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona e pubblicata all'Albo Pretorio.

È fatto salvo il diritto degli interessati di opporre eventuali osservazioni entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni ed opposizioni, la graduatoria degli ammessi al contributo diverrà definitiva senza ulteriori atti.

ART. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo agli aventi diritto previo accreditamento dei fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna, proporzionalmente al finanziamento assegnato dalla medesima.

I beneficiari, al fine dell'ottenimento del contributo, dovranno presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione relative alle mensilità da gennaio a settembre/ottobre 2026, a seconda della data stabilita per il pagamento della mensilità, (allegandole alla domanda di accesso, come indicato all'art. 7 del presente Bando).

Le ricevute successive a tale data (periodo novembre/dicembre 2026) dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/01/2027, secondo le medesime modalità stabilite per la presentazione della domanda. Le ricevute devono essere presentate senza ulteriore richiesta da parte dell'ufficio comunale.

Le ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dovranno essere regolarizzate dalla marca da bollo da € 2,00 dove richiesto dalla legge; in caso di opzione per la cedolare secca, la marca da bollo non è necessaria. Dette ricevute dovranno contenere quali elementi essenziali il numero e la data di emissione, i nominativi di locatore e locatario, l'indirizzo dell'alloggio locato, l'importo del canone di locazione e il periodo a cui lo stesso si riferisce ed essere debitamente sottoscritte per quietanza dal locatore.

In alternativa alle suddette ricevute, il regolare pagamento dei canoni di locazione potrà essere documentato mediante presentazione delle attestazioni di trasferimenti su conto corrente, che dovranno comunque contenere gli elementi essenziali sopra esposti.

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, scaricabili sul sito internet, www.comune.santadi.su.it/santadi/ o disponibili presso l'espositore situato all'ingresso del municipio e possono essere presentate **ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 30/10/2026**, a pena di esclusione, secondo una delle seguenti modalità:

- mediante pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunesantadi.it (esclusivamente in un unico formato pdf., indicando come oggetto "Domanda ammissione contributo canone locazione. Annualità 2026");
- consegnate a mano all'ufficio Protocollo del Comune tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ed il giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00;

L'istanza di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte e presentata unitamente alla seguente documentazione obbligatoria:

1. Contratto di locazione in essere, regolarmente registrato;
2. Documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta di registro (uno dei seguenti):
 - a) Mod. F23 Elementi Identificativi per il pagamento dell'imposta di registro anno 2026 ad eccezione di coloro i quali hanno aderito al regime fiscale della Cedolare Secca ai sensi del D. Lgs. n° 23/2011, art.3;
 - b) Attestato rilasciato al locatario da parte dell'Agenzia delle Entrate per coloro che hanno aderito al regime fiscale della Cedolare Secca ai sensi del D. Lgs. n. 23/2011, art.3;
3. Autocertificazione relativa al percepimento o meno di altro contributo relativo al pagamento del canone di locazione e l'eventuale relativa quantificazione.
4. Ricevute di pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio al mese di settembre/ottobre 2026 (a seconda della data stabilita per il pagamento), regolarizzate con la marca da bollo di € 2,00, (in caso di opzione per la cedolare secca, la marca non è necessaria);
5. Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità del nucleo familiare richiedente;
6. Copia attestazione di invalidità del richiedente o di altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, in caso di invalidità certificata con percentuale pari o superiore al 75%, se ricorre il caso;
7. Documento di identità in corso di validità del richiedente;
8. Per i cittadini extracomunitari copia del titolo valido per il soggiorno in Italia ai sensi dell'ex art. 41 D. Lgs. n. 268/98;

In caso di più contratti di locazione riferiti all'anno 2026 dovranno essere presentate domande distinte per ciascun contratto.

ART.8 – CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI.

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo si applica quanto previsto dall'articolo 4. In ogni caso, il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

ART.9 – CONTROLLI E SANZIONI.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, puntuali o a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART.10 – MOTIVI DI ESCLUSIONE.

Sono motivi di esclusione:

1. Istanza pervenuta oltre il termine di scadenza o con modalità diverse da quelle previste dal presente Bando.
2. Assenza dei requisiti previsti dal presente Bando.
3. Mancata presentazione della documentazione richiesta e/o mancata regolarizzazione della stessa entro i termini stabiliti.

ART. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 "GDPR" è pubblicata unitamente al presente Bando nel sito del Comune di Santadi www.comune.santadi.su.it.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. n. 241/1990, Responsabile del procedimento è l'Istruttore amministrativo Dott.ssa Paloma Rodríguez.

ART. 13 – COMUNICAZIONI

Per eventuali comunicazioni individuali relative al procedimento in oggetto, gli uffici comunali contatteranno gli interessati tramite la mail indicata in sede di istanza per l'accesso al beneficio.

ART. 14 – INFORMAZIONI

Per informazioni i cittadini potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento nel giorno di apertura al pubblico: martedì dalle ore 09:30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. In alternativa potrà essere inviata comunicazione al seguente indirizzo e-mail dedicato: paloma.rodriguez@comune.santadi.ci.it.

ART. 15 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando Pubblico Comunale, si fa riferimento all'art. 11 della Legge 09/12/1998, n° 431, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07/06/1999, e alle disposizioni della Determinazione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - n. 2222 del 21/07/2026.

In caso di comunicazioni regionali che dispongano integrazioni e rettifiche alle disposizioni del presente Bando le stesse verranno acquisite automaticamente dandone notizia tramite pubblicazione delle stesse.

Santadi 24/09/2026

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona
f.to Rag. Nicoletta Carboni